

## CONVENZIONE ATTUATIVA DELLA CONVENZIONE QUADRO

### SOTTOSCRITTA TRA IL CNR E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

**L'Istituto per le Tecnologie Didattiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche(CNR-ITD)**, rappresentato dal Direttore dell'Istituto Dr. Mario Allegra, domiciliato per la sua carica presso l'Area della Ricerca di Genova, via de Marini 6, 16149 Genova;

e

**Il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Messina**, nella persona del Direttore, prof. Giuseppe Giordano, con sede a Messina, Via Palatucci, Polo Annunziata, anche denominati le Parti;

Visto il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009;

Visto il Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, di riordino del CNR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2003 n. 129;

Visto lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore l'1 agosto 2018;

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con il Provvedimento del Presidente del CNR n. 14/2019 ed entrato in vigore il 1° marzo 2019;

Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. 0025034, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005 (Suppl. Ordinario n. 101);

Visto il Decreto Legislativo n. 30/2005;

Visto il Decreto Legislativo n. 81/08;

Visto il Decreto Legislativo n. 196/2003;

Visto il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina emanato il 30 dicembre 2014;

Vista la Convenzione quadro tra il CNR e l'Università degli Studi di Messina del 6 dicembre 2018;

#### CONSIDERATO

- a) Che in data 6 dicembre 2018 è stata sottoscritta la Convenzione Quadro tra CNR e l'Università degli Studi di Messina che ribadisce la comune volontà di collaborare in modo sinergico al fine di perseguire con maggiore efficacia, ciascuna delle Parti, il proprio fine istituzionale;
- b) Che sono tuttora attive collaborazioni tra Istituti del CNR e Dipartimenti dell'Università e che presso tali strutture si sono sviluppate forti interazioni tra ricercatori del CNR e dell'Università che hanno determinato elevate competenze e creato una sinergia culturale e scientifica che ha dato ricadute notevoli con la creazione di laboratori di ricerca altamente specializzati e qualificati in campo nazionale ed internazionale;
- c) Che è riconosciuta da parte dell'Università l'opportunità di mantenere e incrementare tali forme di collaborazione al fine di arricchire le attività di formazione universitaria con l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata e di contribuire allo sviluppo della ricerca anche consentendo ai professori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso il CNR e al personale di ruolo del CNR di svolgere attività didattica e di ricerca presso l'Università;
- d) Che il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Università intendono rafforzare la collaborazione, già esistente sulla base dell'Accordo quadro stipulato in data 6 dicembre 2018, al fine di realizzare iniziative che riguarderanno tematiche di reciproco interesse incentrate particolarmente su ricerca, formazione e didattica.
- e) Che per le finalità precisate al punto che precede, CNR e Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne intendono porre a comune fattore risorse di personale dotate di competenze determinate e specifiche;

#### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

##### Art. 1 Premesse

Le considerazioni poste in premessa formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione attuativa della Convenzione Quadro sottoscritta tra il CNR e l'Università degli Studi di Messina.

## Art. 2 Obiettivi

Il CNR e il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne individuano nel progetto denominato “Approcci data-driven alla linguistica sistemico-funzionale applicati allo studio di videocorpora multimodali in lingua inglese: Open MWS”, che applicherà metodi interdisciplinari allo studio linguistico della testualità multimodale, allo scopo di combinare teorie sociosemiotiche e sistemico-funzionali per comprendere la semiosi della comunicazione in video corpora interrogabili in modalità open access attraverso approcci data-driven. Quanto detto costituisce l’obiettivo comune da perseguire nell’ambito dell’Accordo quadro di cui alle premesse, apportando ciascuno le risorse umane e materiali descritti nell’ articolo successivo.

## Art. 3 Impegni delle Parti

Per l’esecuzione del progetto sopra evidenziato, in applicazione dell’Accordo Quadro.

si conviene che:

l’Università si impegna a:

1. consentire l’accesso al personale operante presso il CNR nei locali del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne per le attività comuni;
2. garantire l’accesso temporaneo di laureandi, assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti interni e non al CNR medesimo sotto la supervisione della responsabile scientifica del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne;

il CNR si impegna:

3. provvedere alle spese per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali che saranno specificate di volta in volta e, per parte di competenza, per quelle relative ai progetti comuni;
4. sviluppare con il personale dell’Università attività congiunte nel principio del mutuo beneficio, anche in collaborazione futura con altri soggetti pubblici e privati, per la durata della presente collaborazione;
5. garantire, su richiesta dell’Università l’accesso temporaneo di personale sotto la supervisione del responsabile scientifico del CNR;
6. mettere a disposizione le proprie attrezzature per lo svolgimento dei programmi di ricerca, innovazione, formazione e delle altre iniziative congiunte;
7. mettere a disposizione dati ed informazioni utili allo sviluppo della ricerca.

## Art. 4 Responsabile del Progetto e /o Programma di ricerca

Il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne individua nella Prof.ssa Maria Grazia Sindoni la Responsabile scientifica della presente Convenzione.

L'Ente individua nel Dott. Davide Taibi, in ruolo presso la sede secondaria di Palermo dell'ITD-CNR, via Ugo La Malfa 153, 90146, Palermo, il Responsabile scientifico della presente Convenzione.

Il responsabile, nell'adempimento delle funzioni, potrà essere coadiuvato da dipendenti del CNR o dell'Università.

#### Art. 5 Relazione finale

Le azioni promosse in esecuzione del progetto di comune interesse verranno illustrate in un'apposita relazione che sarà redatta, a cura dei Responsabili del progetto, entro il 31 dicembre di ciascun anno di vigenza della presente Convenzione attuativa

#### Art. 6 Proprietà intellettuale

Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:

**Background:** tutte le informazioni detenute dalle Parti prima dell'adesione alla presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima del periodo di efficacia della Convenzione.

**Sideground:** tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetti ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia della Convenzione, ma non in esecuzione della stessa anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto della Convenzione.

**Foreground:** tutti i risultati conseguiti in esecuzione della presente Convenzione.

**Risultati tutelabili:** tutti i risultati derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente Accordo suscettibili di formare oggetto di brevetto o di registrazione.

Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio background che sarà messo a disposizione dell'altra parte solamente ai fini dello svolgimento delle Ricerche e per il tempo strettamente necessario.

Ciascuna Parte è proprietaria del proprio Sideground.

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione.

Con riguardo al Foreground, le Parti convengono che i risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente Accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed

utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente Accordo e previo assenso dell'altra Parte.

Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi e, comunque, la Parte interessata sarà tenuta a citare l'Accordo nell'ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

La proprietà dei risultati scientifici e i prodotti di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite, con successivi accordi stipulati per iscritto, tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato.

Ciascuna parte si impegna a dare completa ed immediata informazione per iscritto all'altra Parte dei risultati conseguiti e potrà esprimere, sempre tramite comunicazione scritta, il proprio interesse alla loro brevettazione. L'altra Parte dovrà rispondere entro 30 giorni da tale comunicazione esprimendo a sua volta il proprio interesse alla brevettazione dei risultati.

In caso di risposta negativa alla comunicazione o in assenza di risposta entro il termine indicato, la Parte che ha manifestato il proprio interesse potrà brevettare a proprio nome e spese.

Qualora le Parti dovessero raggiungere un Accordo per la cessione dell'una all'altra della quota di titolarità di un risultato brevettato e o brevettabile, la Parte acquirente si impegna a richiedere alle autorità nazionali o internazionali presso le quali è stata depositata la domanda di brevetto la registrazione dell'acquisizione della piena titolarità della domanda di brevetto solo dopo la prima pubblicazione della stessa, sostenendo tutte le spese a ciò connesse.

#### Art. 7 Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679 ("Regolamento"), ciascuna delle Parti, in qualità di titolare del trattamento ("Titolare"), informa che i dati personali dei legali rappresentanti, dei responsabili della protezione dei dati personali, dei referenti e di coloro che, a vario titolo, collaborano nell'ambito della presente Convenzione ("Accordo"), verranno trattati per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse all'Accordo e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti le attività di gestione dello stesso, ovvero per finalità istituzionali.

La base giuridica del trattamento è quindi rappresentata dagli artt. 6.1.b) del Regolamento ("adempimento del contratto"), 6.1.c) ("adempimento di un obbligo di legge") e 6.1.e) ("esecuzione di un compito di interesse pubblico").

I dati verranno conservati per tutta la durata dell'Accordo e per i successivi 10 (dieci) anni.

Le Parti si impegnano a comunicare la presente informativa anche ai propri legali rappresentanti, responsabili della protezione dei dati, nonché ai predetti referenti e collaboratori.

Il trattamento sarà svolto ad opera di soggetti che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, che svolgono attività strumentali o accessorie.

Gli interessati hanno diritto di ottenere da ciascun Titolare, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento).

Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

#### Art. 8 Riservatezza

Si definiscono **Informazioni Riservate**: tutte le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole che siano comunicate dall'Ente o dall'Università (di seguito, ciascuna, "**Parte Divulgante**") all'Università o all'Ente (di seguito, ciascuna, "**Parte Ricevente**") nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto, inclusi altresì i risultati, ed espressamente individuate come confidenziali/riservate. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda.

I responsabili dell'Università e dell'Ente indicati nel precedente articolo 7 assumono il ruolo di referenti delle informazioni riservate e confidenziali.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Parte Ricevente si impegna a mantenere la confidenzialità e a non divulgare a terzi il contenuto delle Informazioni Riservate senza la previa autorizzazione scritta della Parte Divulgante. La Parte Ricevente si impegna in ogni caso a trattare e proteggere le Informazioni Riservate con la massima diligenza possibile e, in ogni caso, ad applicare tutte le misure che la Parte Ricevente adotta per trattare e proteggere le proprie informazioni riservate di uguale natura. Gli obblighi di confidenzialità stabiliti dal presente contratto dovranno essere rispettati

dalla Parte Ricevente per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui ciascuna delle Informazioni Riservate viene comunicata alla Parte Ricevente.

Resta inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che:

- siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o lo diventino in seguito a condizione che ciò non derivi dall'inadempimento degli obblighi di confidenzialità della Parte ricevente;
- siano note alla Parte ricevente prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente o dal proprio personale, inclusi i borsisti, stagisti e dottorandi;
- sia previsto che debbano essere rivelate per effetto di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, purché la Parte ricevente ne dia notizia alla Parte Divulgante prima di rivelarle, affinché possano essere predisposte tutte le misure necessarie per garantire la divulgazione limitatamente ai requisiti di legge o all'ordine dell'autorità giudiziaria;
- siano ottenute dalla Parte Ricevente per il tramite di un terzo il quale le conosca in buona fede e abbia pieno e legittimo titolo di disporne.

Con riferimento alle "Informazioni riservate" la Parte Ricevente:

- utilizzerà le "Informazioni riservate" per il solo e unico scopo dell'esecuzione delle attività di cui al presente atto;
- non utilizzerà le "Informazioni riservate" in alcun modo che possa rivelarsi dannoso, anche solo indirettamente, alla Parte Divulgante;
- non dovrà riprodurre, in tutto o in parte, le "Informazioni riservate" se non quanto espressamente autorizzato con apposito atto scritto dalla Parte Divulgante;
- restituirà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle "Informazioni riservate" che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate;
- distruggerà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle "Informazioni riservate" che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate.

Nel caso in cui la Parte Divulgante non chieda la restituzione o la distruzione della documentazione relativa alle "Informazioni riservate" o delle riproduzioni della stessa che siano state autorizzate allo scadere della presente Convenzione, la Parte Ricevente conserverà tale documentazione e tali riproduzioni con la cura del buon padre di famiglia e provvederà a distruggerle scaduto il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui la citata documentazione è stata consegnata o le citate riproduzioni sono state eseguite.

La Parte Ricevente si impegna a limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti che ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro incarico.

#### Art. 9 Responsabilità delle parti e obblighi assicurativi

Le parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell'attività della presente Convenzione.

Ogni parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire o arrecare a terzi nello svolgimento dell'attività di collaborazione.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che regolano l'attività di entrambe le parti.

#### Art. 10 Durata

La presente Convenzione ha la durata di 1 anno e decorrerà dalla data di sottoscrizione della stessa.

Tre mesi prima della scadenza le parti esamineranno la possibilità di un suo rinnovo con atto scritto, qualora ancora sia vigente o sia stata rinnovata la Convenzione Quadro di riferimento.

#### Art. 11 Modifiche e Recesso

Qualora nel corso del periodo di vigenza della Convenzione venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula della presente Convenzione o si ritenesse opportuno rivedere la stessa, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni tramite A/R o PEC..

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune Accordo non decidano diversamente.

#### Art. 12 Risoluzione della Convenzione per inadempienza

Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, l'altra Parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere la Convenzione previa diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni.



In tali casi, sia la dichiarazione di risoluzione che la diffida ad adempiere, dovranno essere comunicate all'altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.

Art. 13 - Codice dei comportamenti nella comunità universitaria ispirati ad etica pubblica  
dell'Università degli Studi di Messina.

La Società dichiara di aver preso visione e impegnarsi a osservare il Codice dei comportamenti nella comunità universitaria ispirati ad etica pubblica emanato dell'Università degli Studi di Messina in data 14 maggio 2009 (pubblicato all'indirizzo <https://www.unime.it/it/ateneo/amministrazione/normativa/codice-etico>).

Art. 14- Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate PEC presso le sedi istituzionali dei firmatari ai seguenti indirizzi.

Per l'Università degli Studi di Messina: [dipartimento.dicam@pec.unime.it](mailto:dipartimento.dicam@pec.unime.it);

Per il CNR: :.....

Art. 15- Registrazione

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Le parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'ITD-CNR ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972 autorizzazione n° 112274 rilasciata in data 20 luglio 2018.

Data

Consiglio Nazionale delle Ricerche  
Istituto per le Tecnologie Didattiche  
Il Direttore  
Dott. Mario Allegra

Università degli Studi di Messina  
Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne  
Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Giuseppe Giordano